



## Circolare attuativa

Il presente documento definisce le specifiche operative di funzionamento dell'istituto della annotazione di cui all'art. 15 del vigente Regolamento disciplinare agenti sportivi, e del connesso art. 3 co.3 in tema di segnalazione all'Autorità giudiziaria, nelle ipotesi di esercizio dell'attività di agente sportivo da parte di soggetto non iscritto nel Registro federale e/o in quello Nazionale:

### **“Art.15 Annotazione**

- 1. L'annotazione consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro Federale e del Registro Nazionale per un periodo di tempo da 1 mese a 2 anni del nominativo e dei dati di chi abbia svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o in quello Nazionale, anche a seguito di cancellazione.*
- 2. L'annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale agenti nonché nel Registro Nazionale agenti oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei regolamenti delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali nel cui ambito è stata svolta l'attività.*
- 3. L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale agenti Sportivi presso la Federazione nel cui ambito è stata svolta l'attività dietro segnalazione o esposto anche della Procura federale, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'esponente corredato dai documenti che comprovano l'esercizio dell'attività da parte dell'agente e dei dati dell'agente medesimo. La Commissione, verificato che l'agente in questione non è iscritto presso il Registro federale e/o Nazionale lo invita a fornire chiarimenti e documenti entro 15 giorni, decorsi i quali ove ravvisi i presupposti assume il provvedimento di annotazione per un periodo di tre mesi. Per ogni violazione successiva alla prima l'annotazione sarà di ulteriori due mesi, anche consecutivi ad una precedente annotazione per un massimo di due anni consecutivi.*
- 4. Il provvedimento è trasmesso alla Commissione CONI Agenti che può rivalutarlo anche previa nuova audizione dell'interessato.*
- 5. La annotazione così come determinata dalla Commissione CONI ha carattere definitivo e viene registrata sul Registro federale e sul Registro Nazionale.*
- 6. Il provvedimento è altresì trasmesso all'agente ed alla Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito è avvenuta la condotta per gli eventuali provvedimenti inibitori conseguenti.*
- 7. Nell'assumere il provvedimento la Commissione federale e la Commissione CONI decidono a maggioranza dei componenti. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente e da almeno uno dei componenti”.*

### **“Art.3 Condizione per l'esercizio dell'attività professionale**

OMISSIS

- 3. È vietato l'esercizio dell'attività di agente prevista e regolata nel Regolamento Agenti a chi non sia iscritto nel Registro federale e nel Registro Nazionale Agenti Sportivi. L'esercizio dell'attività da parte di chi non sia iscritto comporta, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di cui all'art.348 c.p. ed alla nullità dell'incarico, le conseguenze previste al successivo art.15.”*

---

### **1. Sul quantum edittale**

Atteso il minimo edittale di cui al co.1 (1 mese) e quello contenuto al co.3 (3 mesi), dal combinato disposto dei commi esso va inteso coerentemente nei termini che seguono:

- a. la Commissione federale accertata una prima violazione, commina l'annotazione per un periodo di 3 mesi; in caso di accertamento di più violazioni, originate dalla medesima segnalazione/esposto, il *quantum* dell'annotazione si accrescerà per ognuna di queste di ulteriori 2 mesi sino ad una durata massima dell'annotazione di 2 anni

b. la Commissione agenti sportivi CONI, cui è comunicata l'annotazione, ha facoltà di: i) confermare il provvedimento di annotazione; ii) rideterminare il provvedimento di annotazione riducendolo sino ad 1 mese; iii) non ravvisare i presupposti della violazione e per l'effetto revocare il provvedimento di annotazione.

## 2. In ordine ai termini dell'azione

Stante l'esigenza di una rapida definizione della procedura e in assenza di previsioni specifiche, si determinano come a seguire.

### A) Promossa dalla Commissione federale

- i. la Commissione federale apre entro 10 giorni dalla segnalazione o l'esposto apposito fascicolo del procedimento (con attribuzione di numero di ruolo) a carico dell'interessato di cui è accertata la mancata iscrizione al Registro federale e/o nazionale;
- ii. la Commissione federale, nei successivi 10 giorni dall'apertura del fascicolo, provvede ad informare l'interessato della segnalazione e della facoltà di fornire entro 15 giorni chiarimenti e documenti o essere audito.  
Laddove l'interessato opti per essere audito, la Commissione federale fissa entro 3 giorni la data dell'audizione da tenersi entro e non oltre i 7 giorni successivi dalla comunicazione;
- iii. la Commissione federale, spirato il termine che precede ovvero acquisiti chiarimenti e documenti dell'interessato o audito l'interessato, assume il provvedimento di annotazione entro 15 giorni, dando comunicazione nei successivi 3 giorni all'interessato ed alla Commissione agenti sportivi CONI, cui è trasmesso anche il fascicolo procedimentale.

### B) Promossa dalla Commissione agenti sportivi CONI:

- iv. ricevuto il provvedimento di annotazione, e relativo fascicolo procedimentale, la Commissione provvede entro 30 giorni al rigetto, alla convalida ovvero alla rivalutazione del medesimo provvedimento federale; laddove la Commissione valuti l'opportunità di audire l'interessato, il termine potrà essere prorogato di ulteriori 15 giorni.  
La rivalutazione del provvedimento di annotazione può comportare la riduzione della durata da un periodo minimo di 1 mese ad un massimo di 24 mesi;
- v. il provvedimento definitivo è annotato nell'apposita sezione del Registro nazionale entro 3 giorni dall'emanazione e contestualmente è trasmesso all'interessato, alla Commissione federale affinché provveda alla annotazione nel Registro federale, nonché alla rispettiva federazione sportiva nazionale nel cui ambito è stata svolta l'attività, anche ai fini della tempestiva segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'ipotesi di cui all'art.3 co.3.

## 3. In ordine alla sovrapposizione di procedimenti e iscrizioni

- I. Ove in pendenza del procedimento di annotazione, l'interessato richieda l'iscrizione al Registro federale, la domanda rimane sospesa fino alla definizione del giudizio; altresì, è sospesa, sino alla definizione dell'azione alla lettera B), la domanda di iscrizione al Registro nazionale presentata da soggetto interessato da provvedimento di annotazione da parte di Federazione sportiva nazionale professionistica
- II. Ove la segnalazione abbia ad oggetto la condotta dell'interessato per fatti antecedenti alla sua iscrizione al Registro federale e/o nazionale, nei suoi confronti è avviato il procedimento disciplinare di cui al Titolo III del Regolamento
- III. Ove la segnalazione abbia ad oggetto la condotta d'interessato nell'ambito di una federazione sportiva nazionale dove non è abilitato ad operare, essendo iscritto al Registro nazionale con riferimento ad altra federazione, nei suoi confronti è avviato il procedimento disciplinare di cui al Titolo III del Regolamento.